

**ATTO N. 493**

**PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA**

*di iniziativa*

*del Consigliere SMACCHI*


**“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 16/04/2005, N. 21 (NUOVO STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA)”**



---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e  
Protezione dei dati personali il 22/06/2011*

*Trasmesso alla Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari il 22/06/2011*



## **RELAZIONE INTRODUTTIVA**

L'istituzione regionale ha oggi un ruolo di rappresentanza generale della collettività che in passato non aveva. Ciò grazie al nuovo titolo V della Costituzione che costituisce la più grande riforma costituzionale finora approvata dall'entrata in vigore della Carta fondamentale. Essa trasforma in radice tutto l'assetto del governo territoriale e sovverte i tradizionali rapporti tra centro e periferia, adottando un criterio di trasformazione federale di uno Stato unitario ma accentrato.


Con il nuovo articolo 117 della Costituzione, l'ambito della potestà legislativa del Parlamento si è notevolmente ridotto, sia in ordine alle materie di competenza statale, sia in ordine alle modalità di legislazione, divenute per principi e non più per dettagli.

Di fatto, mentre prima la funzione legislativa era attribuita in via generale allo Stato, e le Regioni potevano fare leggi solo in materie tassativamente elencate, oggi il criterio risulta invertito.

L'art. 117 della Costituzione infatti elenca una serie di materie di competenza esclusiva dello Stato, un gruppo di materie di competenza concorrente Stato-Regioni, ed infine, con una norma a carattere residuale, attribuisce tutte le altre materie non menzionate alla piena potestà regionale.

L'inversione del criterio di distinzione dei diversi ambiti di potestà legislativa è l'innovazione più importante della legge di riforma del Titolo V della Costituzione, poiché pone implicitamente come primaria la competenza regionale rispetto a quella statale. In più, con la riforma costituzionale la legge regionale diviene soggetta agli stessi limiti di quella statale.

Scopo principale della presente proposta di legge statutaria è, pertanto, quello di attribuire un rilievo di sostanza alla centralità della funzione legislativa regionale, non solo attraverso il conferimento all'Assemblea di tutti i poteri e i mezzi necessari, ma



---

Consigliere Regionale Partito Democratico

Andrea Smacchi


anche riconoscendo a livello statutario il ruolo del Consiglio regionale quale organo veramente rappresentativo della comunità umbra.

Detto ruolo è quello di Assemblea legislativa regionale, con le conseguenti connesse garanzie e tutele costituzionalmente riconosciute ad un organo titolare del potere legislativo.

Il Consiglio regionale deve essere trasformato in una assemblea legislativa regionale pienamente valorizzata, nella quale si esprime la sovranità popolare. Non si può negare infatti che il nostro Consiglio ormai sia divenuto autentica Assemblea legislativa dell'Umbria.

Lo Statuto Umbro deve essere davvero capace non di assolvere ad una funzione normativa astratta, ma di assurgere ad innovativo strumento che vede la nostra Istituzione superare la propria originaria natura amministrativa per diventare sempre più Ente di legislazione.

Il presente disegno di legge statutaria è indirizzato a formalizzare e tutelare questo ruolo, anche a livello testuale, così proponendo di aggiungere nello Statuto, accanto alla denominazione "Consiglio regionale", quella di "Assemblea legislativa dell'Umbria", in modo tale da non discostarsi dalle definizioni giuridiche imposte agli organi regionali dalla Costituzione, ma, allo stesso tempo, in modo da valorizzare pienamente la potestà legislativa riconosciuta alla Regioni dalla Costituzione stessa.



Consigliere Regionale Partito Democratico

Andrea Smacchi

**Proposta di legge statutaria concernente: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”**

**Art. 1**

***(Oggetto e finalità)***

1. La presente legge detta norme di modifica e integrazione della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), al fine di specificare che il Consiglio regionale è l'Assemblea legislativa dell'Umbria.
2. Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 121 e 117, comma 1, della Costituzione, sono dirette alla piena valorizzazione della potestà legislativa costituzionalmente riconosciuta alla Regione, in un piano di pari ordinazione con la potestà legislativa statale.

**Art. 2**


***(Modifiche all'art. 41 della L.R. 21 del 2005)***

1. Al comma 1 dell'art. 41, della legge regionale 21/2005, le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “il Consiglio regionale Assemblea legislativa dell'Umbria”, e le parole “l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria”.

**Art. 3**

***(Modifiche al Capo I, del Titolo VII della L.R. 21 del 2005, e alla Sezione I, del Capo I, del Titolo VII della L.R. 21 del 2005)***

1. Nella rubrica del Capo I, del Titolo VII, della L.R. 21 del 2005, le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa dell'Umbria”.
2. Nella rubrica della Sezione I, del Capo I, del Titolo VII, della L.R. 21 del 2005, le parole “del Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “dell'Assemblea legislativa dell'Umbria”.



Consigliere Regionale  
Andrea Smacchi

#### **Art. 4**

##### *(Modifiche all'art. 42 della L.R. 21 del 2005)*

1. Al comma 1 dell'art. 42 della L.R. 21 del 2005, le parole "Il Consiglio regionale è composto" sono sostituite dalle parole "L'Assemblea legislativa dell'Umbria è composta".

#### **Art. 5**

##### *(Modifiche generali)*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, nella L.R. 21 del 2005 le parole "Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "Assemblea legislativa", e la parola "Consiglio" è sostituita dalla parola "Assemblea".

#### **Art. 6**

##### *(Norme finali)*

1. In ogni altra legge regionale le parole "Consiglio regionale" sono da intendersi sostituite con le parole "Assemblea legislativa".

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti interni sostituendo le parole "Consiglio regionale" con le parole "Assemblea legislativa".

Andrea Smacchi